

IL PARLAMENTO ACCOLGA L'ESIGENZA DI PACIFICAZIONE NAZIONALE!

La durezza del sistema penale esige una amnistia larga ed umana

Alla ristrettezza e alla faziosità politica del progetto governativo le sinistre oppongono un disegno di legge ispirato a criteri di distensione - Non clemenza ma giustizia per i partigiani

Nessuno contesta, che anche nei suoi attuali limiti, il progetto governativo di amnistia gioverà ad alcune migliaia di cittadini imputati di reati non gravi, ridurrà di due anni la pena di altri e determinerà l'escarcerazione di alcune centinaia di persone detenute per delitti politici commessi prima del 18 giugno 1946. Ma non si tratta di questo. Il problema è di vedere se l'amnistia corrisponde alle esigenze politiche e sociali del momento e a quel largo, anzi unanime movimento di opinione pubblica che l'ha reclamata e la reclama.

Comprende facilmente la limitatezza. Bisogna, invece, allargare i limiti dell'amnistia in modo che i suoi risultati siano sensibili e duraturi, e in modo che essa sia degna della Repubblica democratica, cioè i reati in sé qualche cosa di nuovo, una nuova politica penale, un esempio più ampio che nel passato.

Ci sono problemi umani e sociali che devono trovare la soluzione nell'amnistia. Tale il problema accresciuto commessi dai giovanissimi nel periodo della guerra e del dopoguerra; tale il problema dei condannati all'ergastolo, per i quali mai nei provvedimenti di clemenza si è aperto lo spiraglio di speranza; tale il problema dei condannati dai tribunali alleati o per reati in danno delle forze alleate, i quali rimangono ancora in una condizione di grande disparità giuridica rispetto agli altri cittadini che hanno potuto e possono usufruire dei provvedimenti di clemenza.

Per le stesse ragioni per cui non si sono sinora modificati i codici fascisti, la legge di politica si trova inattuata, anche in parte, le conseguenze prodotte nella società nazionale dalla continua applicazione di quei codici, di quella legge e di altre leggi eccezionali.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Ora non vi è dubbio che l'esigenza principale a cui deve rispondere oggi l'amnistia è quella di contribuire alla distensione politica nel Paese, dopo lunghi anni di una lotta politica acuta e, in certi momenti, serrata fino all'estremo.

Il confronto fra i progetti del governo e delle sinistre

La delusione che è seguita in vasti strati della pubblica opinione alle prime informazioni intorno al progetto governativo di amnistia e indulgenza, è stata accresciuta dalla giornata di ieri, allorché è stato ufficialmente reso noto il testo del relativo disegno di legge. In questa pagina il nostro lettore avrà modo di documentarsi, in sede più opportuna, sulla realtà portata e sull'effettivo significato della proposta indulgenza da parte del Guardasigilli; nostro è invece l'intendimento di confrontare nel dettaglio il disegno di legge governativo con quello di iniziativa parlamentare già da tempo approntato dai gruppi parlamentari di estrema sinistra, di cui è principale estensore e relatore il compagno Felia nel corso del suo intervento al Parlamento.

Dall'esame del testo dei due progetti appaiono innanzi tutto lampanti la ristrettezza e la faziosità politica del criterio che hanno ispirato il governo. Nella parte che si riferisce al progetto di legge, il governo si è infatti impegnato a concedere l'amnistia solo ai reati meno gravi di carattere elettorale che non comportino una pena detentiva superiore ai cinque anni. Questo tipo di amnistia si applica praticamente a vantaggio esclusivamente delle masse di monache e di preti che si sono macchiati del volgare reato di broglio, commesso nel fatto di voto e di elezione. Per i reati commessi nel corso della guerra di Liberazione è previsto invece un semplice indulto (art. 2, comma b) con la commutazione dell'ergastolo nella reclusione di un anno, e la sanatoria delle condanne inferiori ai 20 anni di quelle superiori. La maggiore faziosità del governo non si mostra, però, tanto nel tipo e nella portata di clemenza adottata ma nel definire puramente e semplicemente «reati per fine politico» tutte quelle azioni commesse fino al 18 giugno 1946 in relazione alla guerra di Liberazione. Ora è noto a tutti che mentre la peggior fazione repubblicana ebbe riconosciuto in tribunale il fine politico dei propri crimini, ai partigiani fu quasi sempre negato lo stesso fine per le loro azioni di guerra.

A giusta ragione, dunque, il compagno Terracini precisa nella relazione al progetto delle sinistre che occorre stabilire, ai fini del riconoscimento del carattere politico di questi delitti, l'applicazione della clemenza agli elementi relativi al tempo, ai soggetti e alle circostanze dell'azione commessa. Solo considerando il complesso di questi elementi sarà possibile, infatti, caratterizzare il tipo di reato e riconoscerne o meno il fine politico.

Il progetto delle sinistre si differenzia dall'altro, in primo luogo, per la concessione dell'amnistia a tutti coloro che si sono resi responsabili di reati commessi nel corso della guerra di liberazione e fino al 18 giugno 1946 in occasione o comunque in relazione ad attività partigiane da chi abbia la qualifica di partigiano combattente o di collaboratore o di forze armate tedesche, all'infuori di determinati tipi di delitti commessi nei limiti del secondo libro del Codice Penale.

L'indulgenza per i criminali fascisti è invece prevista dal progetto delle sinistre nell'art. 2, comma b) addossando a tutti i delitti commessi l'indulto a tutti coloro che sono stati condannati a pene inferiori ai 20 anni di carcere per reati commessi nel corso della guerra di liberazione e fino al 18 giugno 1946 milizzando in formazioni militari o paramilitari, regolari o irregolari. Un indulto di 20 anni viene parimenti concesso a coloro che hanno commesso reati di natura politica, ma non è stata autorizzata la commutazione dell'ergastolo nella pena di dieci anni di carcere.

Con ciò lo schema governativo si pone fuori di una consolidata tradizione della politica italiana, poiché i governi del passato, dal 1865 al 1919, fecero sempre seguire una larga amnistia a tutti i periodi di agitazione sociale e politica nel paese, con particolare riferimento ai delitti commessi in occasione di moti popolari, scioperi, pubbliche dimostrazioni, agitazioni e tumulti.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Infine, è inadeguato allo scopo il provvedimento di clemenza anche per ciò che concerne la misura dell'amnistia (reati punibili con pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione) e nell'indulto (due anni) per i reati comuni. Il sistema penale italiano è molto duramente specificamente penale, e la sua durezza, i cui effetti si cerca di attenuare con alti periodi di clemenza. Se si pensa che reati di frequente consumazione come la speculazione e il furto agrario da una sola agguante specifica comportano una pena massima di sei anni di reclusione, che, oltre questi, numerosi altri reati, specie con i guoci della sgaravanti, restano fuori della sfera della progettata amnistia, se ne

Il caso Renzi e Aristarco continua a sommuovere gli ambienti della cultura e dell'antifascismo. Uno dei problemi aperti clamorosamente dall'arresto dei due giornalisti cinematografici — e cioè il diritto dei cittadini non militari a non essere sottoposti alla autorità giudiziaria militare — è stato affrontato dal Comitato di Solidarietà Democratica il quale ha proposto ieri che la Camera approvi di urgenza una legge che modifichi l'art. 8 del C.P.M. di pace al fine di eliminare ogni dubbio sulla chiara e imperiosa disposizione contenuta nell'art. 103 della Carta Costituzionale.

Nell'annunciare questa proposta il Comitato di Solidarietà Democratica ricorda in un comunicato che «è certamente motivo di grave preoccupazione dover constatare che il principio di Solidarietà affermato dalla nostra Costituzione (art. 102), per cui la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da magistrati ordi-

La delusione che è seguita in vasti strati della pubblica opinione alle prime informazioni intorno al progetto governativo di amnistia e indulgenza, è stata accresciuta dalla giornata di ieri, allorché è stato ufficialmente reso noto il testo del relativo disegno di legge. In questa pagina il nostro lettore avrà modo di documentarsi, in sede più opportuna, sulla realtà portata e sull'effettivo significato della proposta indulgenza da parte del Guardasigilli; nostro è invece l'intendimento di confrontare nel dettaglio il disegno di legge governativo con quello di iniziativa parlamentare già da tempo approntato dai gruppi parlamentari di estrema sinistra, di cui è principale estensore e relatore il compagno Felia nel corso del suo intervento al Parlamento.

La delusione che è seguita in vasti strati della pubblica opinione alle prime informazioni intorno al progetto governativo di amnistia e indulgenza, è stata accresciuta dalla giornata di ieri, allorché è stato ufficialmente reso noto il testo del relativo disegno di legge. In questa pagina il nostro lettore avrà modo di documentarsi, in sede più opportuna, sulla realtà portata e sull'effettivo significato della proposta indulgenza da parte del Guardasigilli; nostro è invece l'intendimento di confrontare nel dettaglio il disegno di legge governativo con quello di iniziativa parlamentare già da tempo approntato dai gruppi parlamentari di estrema sinistra, di cui è principale estensore e relatore il compagno Felia nel corso del suo intervento al Parlamento.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

Per ciò lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire. Non solo lo schema governativo di amnistia, così come è oggi, può, nel complesso, raggiungere uno scopo contrario a quello che ragionevolmente avrebbe dovuto perseguire.

DOPO DUE GIORNI DI MARTELLANTI INTERROGATORI E DI DISPERATA DIFESA

Nadir Chiabodo ha confessato di aver ucciso Angela Cavallero

L'ex legionario, che è stato convinto a confessare dalla moglie Nicole e dalla madre, ha ammesso di aver ucciso la sartina torinese perché questa aveva tentato di resistere alla rapina

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE AOSTA, 21. — Nadir Chiabodo, il giovane valdostano reduce dalla Legione straniera, ha finito alle 4,30 della notte fra domenica e lunedì il verbale di confessione con cui ha dichiarato di avere ucciso Angela Cavallero a scopo di rapina.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.



Nadir Chiabodo fotografato con la moglie

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli ergastoli inflitti prima della data dell'entrata in vigore della legge.

Il progetto delle sinistre stabilisce ancora la commutazione in 30 anni di carcere di tutti gli